

« Il Consiglio inoltre, tenuto conto anche dei lavori delle Commissioni compartimentali, per incarico del ministro e del direttore generale o anche di propria iniziativa, studia i bisogni dell'agricoltura, dell'industria e del commercio, in rapporto alle tariffe, al movimento ferroviario ed agli orari generali, o formula voti per soddisfarli.

« È obbligatorio sentire l'avviso del Consiglio generale del traffico nei casi previsti dai numeri 1, 2 e 3 del presente articolo ».

A questo articolo l'onorevole Pantano propone il seguente emendamento:

*Dopo il numero 3 aggiungere:*

« 3-bis: sulle riduzioni di tariffe dipendenti da concessioni speciali di cui al penultimo capoverso dell'articolo 39 ».

Ha chiesto di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

Ne ha facoltà.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Io voglio risparmiare all'onorevole Pantano un discorso, dichiarandogli che, d'accordo con la Commissione, accetto che si aggiunga a questo articolo un numero 7, nel quale sia stabilito: che tra gli affari, su cui il Consiglio generale del traffico è chiamato a dare parere, vi siano le norme e le condizioni delle concessioni speciali di cui all'articolo 39 della presente legge e la loro proroga o rinnovazione.

Come vede l'onorevole Pantano, è tutta la materia delle concessioni speciali che viene demandata all'esame del Consiglio generale del traffico, non le singole concessioni, ma le norme e le condizioni per poterle fare. Poichè il Consiglio del traffico si riunisce ogni tre mesi per le singole concessioni, ciò potrebbe costituire un dannoso ritardo; mi pare perciò più spedito che il Consiglio fissi, quali sieno le norme e le condizioni sia delle concessioni come della loro rinnovazione o proroga.

A tale proposito tengo anche a dichiarare che è mio intendimento che tutte le concessioni speciali, le quali possano anche lontanamente avere carattere di monopolio, debbano cessare. Appena l'amministrazione sia messa in grado, per il materiale di cui verrà in possesso, di abolire coteste concessioni, sarà opportuno farlo, limitandosi a mantenere la disposizione di massima, come un calmiera, per impedire a quelli, che possono essere in possesso di altri mezzi di trasporto più economici, di abusare della maggiore economicità di tali mezzi in danno dei contribuenti e dei consumatori, oppure

come un mezzo efficace per venire in soccorso di industrie nascenti che abbiano bisogno di essere così incoraggiate. All'infuori di questi casi credo che sia bene di non largheggiare in concessioni speciali, che sono bensì riconosciute dalla legge generale dei lavori pubblici e furono incluse nei capitoli annessi alle convenzioni ferroviarie; ma di esse si è abusato ai tempi delle Società private, ed è bene che non se ne abusi oggi, perchè allora almeno si poteva addurre come giustificazione un motivo di concorrenza, che oggi di regola non è più possibile.

Fatta questa dichiarazione, spero che l'onorevole Pantano non vorrà insistere nel suo emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Pantano, insiste?

PANTANO. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro, che assorbono in un concetto anche più largo e completo il mio ordine del giorno, e che quindi rispondono al concetto che io avevo nel presentarlo, io non ho ragione di insistere nel mio emendamento, e mi associo a quello presentato dal Ministero e dalla Commissione.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Faccio notare al Presidente che nell'ultimo comma, dove dice: « nei casi previsti dai numeri 1, 2 e 3 del presente articolo », bisogna dire, per l'emendamento aggiuntivo, proposto d'accordo con la Commissione: « nei casi previsti dai numeri 1, 2, 3 e 7 del presente articolo ».

PRESIDENTE. L'onorevole Pantano non insiste nel suo emendamento.

Pongo dunque ai voti l'articolo 62, con l'emendamento aggiuntivo proposto dal Ministero e dalla Commissione, e con la modifica all'ultimo comma testè accennata dall'onorevole ministro.

(E' approvato).

Art. 63:

Il Consiglio generale del traffico è presieduto dal ministro dei lavori pubblici ed in sua assenza dal direttore generale delle ferrovie dello Stato e si compone:

a) del direttore generale delle ferrovie dello Stato;

b) di tre funzionari del Ministero dei lavori pubblici; di due funzionari superiori del Ministero del tesoro e di quello di agricoltura e commercio; e di un funzionario per ciascuno dei Ministeri delle finanze, delle poste e telegrafi, della guerra e della